

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018  
61/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DAL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., DI EDISON ENERGIA S.P.A. E BANCA  
FARMAFACTORING S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006<sup>a</sup> riunione del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 dicembre 2007, 348/2007 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44,

comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

**FATTO:**

1. In data 12 maggio 2017, il Comune di Trezzano sul Naviglio (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo (prot. Autorità 17876 del 18 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), di Edison Energia S.p.a. (di seguito: Edison Energia) e di Banca Farmafactoring S.p.a. (di seguito: Banca Farmafactoring), avente ad oggetto la misura dell’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione pubblica nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014 –31 maggio 2015.
2. Con nota del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 17949 del 19 maggio 2017), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 9 giugno 2017 (prot. Autorità 20145 del 9 giugno 2017), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
4. successivamente in data 19 giugno 2017 (prot. Autorità 21219 del 20 giugno 2017), il gestore ha fornito alcune risposte alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
5. con nota del 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21747 del 23 giugno 2017), l’Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni, a cui il gestore ha risposto in data 28 giugno 2017 (prot. Autorità 22565 del 3 luglio 2017);
6. con nota del 10 luglio 2017 (prot. Autorità 23266 del 10 luglio 2017), l’Autorità ha convocato, su richiesta del reclamante, un’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, celebratasi, in data 18 luglio 2017, presso gli uffici di Roma dell’Autorità;
7. successivamente in data 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24492 del 20 luglio 2017), l’Autorità ha richiesto a Edison Energia alcune informazioni, a cui è stato dato riscontro in data 1 agosto 2017 (prot. Autorità 25941 del 2 agosto 2017);
8. con nota del 16 ottobre 2017 (prot. Autorità 33918 del 17 ottobre 2017) il reclamante ha trasmesso una relazione tecnica inerente il ricalcolo dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica del comune di Trezzano sul Naviglio nel periodo 2011-2015.
9. In data 28 dicembre 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

#### QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione del presente reclamo, rilevano le disposizioni della deliberazione dell’Autorità ARG/elt 29/08, recante la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ad utenze di illuminazione pubblica non trattate su base oraria;
11. più in particolare, rilevano gli obblighi, posti in capo al gestore di rete, di:
  - a) determinare l’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria (articolo 4);
  - b) comunicare a Terna, entro il 10 maggio di ciascun anno, l’energia elettrica, distinta per ciascuna fascia geografica, complessivamente prelevata l’anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento (articolo 8, comma 4);
  - c) determinare, tramite opportuni algoritmi, da comunicare al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell’anno solare cui si riferiscono, il valore dell’energia elettrica prelevata nel corso di ciascun anno solare con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT (articolo 9, comma 5).

#### QUADRO FATTUALE:

12. Con nota del 13 gennaio 2016, il gestore comunicava al reclamante e a Edison Energia di aver accertato un’irregolare fatturazione relativa ai quantitativi forfettari giornalieri attribuiti alla fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica del comune di Trezzano sul Naviglio (POD IT001E14930112). In tale nota, il gestore precisava che “a seguito di un errato *caricamento nei nostri sistemi commerciali avvenuto in data 01/04/2011, venivano attribuiti, in base alla potenza disponibile dell’impianto, 1.583 kWh/gg, invece del valore corretto pari a 4.687 kWh/gg, come calcolato applicando i riferimenti di cui all’art. 9.2 della delibera ARG/elt 29/08*”. Di conseguenza, il gestore comunicava che avrebbe provveduto a rettificare i quantitativi di energia non contabilizzati, ammontanti a complessivi 2.363.944 kWh per i periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015.
13. Nel mese di giugno 2016, sulla base della rettifica operata dal gestore, Edison Energia emetteva a carico del reclamante fatture di conguaglio ammontanti a circa 500.000 euro.
14. Con nota del 4 luglio 2016, Banca Farnafactoring comunicava al reclamante di aver acquisito da Edison Energia i crediti relativi alle fatture di cui al precedente punto 13.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

15. Il reclamante afferma che il gestore ha violato l'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 29/08, non avendo correttamente determinato, nei termini ivi previsti (entro il 1 maggio di ciascun anno solare), l'energia elettrica convenzionalmente attribuita ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria.
16. Il reclamante contesta anche la violazione e/o falsa applicazione, da parte del gestore, dell'articolo 9, comma 5, dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 29/08, nonché delle disposizioni del TIT e del TIME che regolano l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, ribadendo che il gestore non ha correttamente quantificato il valore dell'energia elettrica consegnata in corrispondenza del POD IT001E14930112 nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015;
17. il reclamante quindi chiede, in via principale, l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di pagamento delle fatture di conguaglio emesse da Edison Energia e, in via subordinata, l'esonero dal pagamento dei corrispettivi tariffari previsti dagli articoli 25 del TIT e 8 del TIME per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, nel periodo oggetto del conguaglio, nonché una congrua rateizzazione delle somme richieste a titolo di conguaglio dal gestore e da Banca Farmafactoring in qualità di cessionario del credito di Edison Energia.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

18. Il gestore ritiene, in via preliminare, che il reclamo è irricevibile, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, in quanto, il Comune di Trezzano sul Naviglio avrebbe presentato tale reclamo per una fornitura in prelievo di energia elettrica, in qualità di cliente finale;
19. nel merito, il gestore dichiara che la rettifica del consumo relativo agli impianti di illuminazione pubblica del comune di Trezzano sul Naviglio è imputabile a un disservizio informatico che aveva causato un errato algoritmo di determinazione forfettaria dell'energia elettrica consumata dal POD IT001E14930112, adottato ai sensi della deliberazione ARG/elt 29/08;
20. il gestore, quindi, non rilevando alcuna violazione dei provvedimenti dell'Autorità, chiede il rigetto del reclamo.

**ARGOMENTAZIONI DI EDISON ENERGIA:**

21. Edison Energia afferma di non avere alcuna responsabilità in relazione alla fattispecie oggetto del reclamo, essendosi limitata a fatturare al reclamante gli importi economici derivanti dalle rettifiche dei dati di misura comunicate da e-distribuzione S.p.a..

#### **ARGOMENTAZIONI DI BANCA FARMAFACTORING:**

22. Banca Farmafactoring avanza la medesima contestazione del gestore in ordine alla presunta inammissibilità del reclamo, in quanto il Comune di Trezzano sul Naviglio si qualificherebbe come cliente finale; rileva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo preso parte al procedimento di trattazione del reclamo in qualità di cessionaria del credito da parte di Edison Energia.
23. Infine, Banca Farmafactoring precisa di non essere soggetta ad alcuna disposizione normativa che la obblighi a riconoscere al reclamante la rateizzazione della somma dovuta da quest'ultimo e chiede, qualora venga accertata la correttezza delle somme dovute, che il Comune di Trezzano sul Naviglio rispetti i termini di pagamento originariamente convenuti e i relativi interessi di mora maturati dalla data di scadenza.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

24. In via preliminare, per quanto attiene alla contestazione – mossa dal gestore – di difetto di legittimazione attiva del reclamante per la presentazione del reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, rilevato che il Comune di Trezzano sul Naviglio ha chiaramente esposto, al punto 1 del proprio reclamo, di aver fatto ricorso alla procedura giustiziale *ex* deliberazione 188/2012/E/com “*in qualità di soggetto che gestisce il servizio di illuminazione pubblica*” e appurato che il cliente finale, ossia il soggetto che usufruisce del servizio di illuminazione pubblica è individuabile nella cittadinanza e non già nell'esercente pubblico territoriale, si ritiene che il Comune di Trezzano sul Naviglio disponga, in relazione all'odierna controversia, del requisito di legittimazione attiva per la presentazione del reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.
25. Ai fini della valutazione nel merito della controversia oggetto del reclamo, occorre premettere che, per alcune tipologie di utenza, caratterizzate da una semplice stima del proprio consumo di energia elettrica, quali lampade votive, cartelli stradali e pubblicitari, cabine telefoniche e impianti di illuminazione pubblica, la disciplina dettata dall'Autorità ammette, per la determinazione dell'energia elettrica oggetto di fatturazione, anziché l'impiego di un apparecchio di misura, una semplice stima del proprio consumo di energia elettrica, tramite l'utilizzo di un calcolo a *forfait* (cd “cottimo”);
26. in particolare nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni, di cui all'Allegato A della delibera ARG/elt 29/08, relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria, in base alle quali l'impresa distributrice di riferimento (il gestore) è tenuta a determinare l'energia elettrica attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento; ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della suddetta deliberazione, per i punti di prelievo di impianti di illuminazione pubblica non corrispondenti ad una linea dedicata, con connessioni MT o BT, le imprese distributrici determinano l'energia prelevata

nel corso di ciascun anno solare tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno solare cui si riferiscono.

27. Nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, il gestore ha precisato di aver utilizzato, nel periodo 1 aprile 2011-31 maggio 2015, il seguente algoritmo per la determinazione dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente al POD IT001E14930112:
  - potenza impegnata: 43.480 kW;
  - ore di utilizzo annuo: 13,28;
  - coefficiente di utilizzo giornaliero: 1.582 kWh/giorno (pari a  $43.480 \cdot 13,28 / 365$ ).
28. Solo nel 2016 il gestore si è reso conto che i suddetti valori, a causa di un non ben precisato "disservizio informatico", risultavano errati, poiché la potenza impegnata per le utenze di illuminazione pubblica del reclamante assommava a 427,7 kW (anziché 43.480 kW) e le ore di utilizzo annuo di detta potenza – in base ai parametri determinati dalla delibera ARG/elt/ 29/08 – sarebbero dovute essere 4.000 (anziché 13,28). L'errore macroscopico commesso dal gestore ha comportato una rilevante sottostima dell'energia elettrica da attribuire ai consumi per l'illuminazione pubblica del comune di Trezzano sul Naviglio (circa un terzo della stima corretta), per un lungo periodo (50 mesi consecutivi).
29. Appare evidente, quindi, che l'errore commesso nella determinazione del consumo dell'energia elettrica attribuita al POD IT001E14930112 sia riconducibile ad un comportamento negligente del gestore, il quale, in qualità di esercente professionale del settore, avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi con la diligenza specifica richiesta dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile; peraltro, nella fattispecie l'esercente, limitandosi ad asserire che l'errore sarebbe dipeso da un "disservizio informatico", non ha certo evidenziato circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, tali da giustificare un non corretto adempimento delle disposizioni regolatorie;
30. inoltre, non possono non rilevarsi sia il lungo periodo (oltre quattro anni) durante il quale si è protratta l'errata determinazione a *forfait* dell'energia elettrica, senza alcun intervento correttivo da parte del gestore, sia la rilevanza dell'errore (-66% rispetto al dato corretto); circostanze queste che hanno tutte concorso ad aggravare le conseguenze derivanti dalla condotta del gestore.
31. Ciò posto, non risulta però meritevole di accoglimento la richiesta del reclamante di essere del tutto esentato dal pagamento delle fatture di conguaglio emesse dal venditore Edison Energia nei periodi che interessano il presente reclamo (1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015), poiché è certo – e mai contestato dal medesimo reclamante – che l'energia elettrica determinata inizialmente dal gestore, oggetto delle precedenti fatture, era stata calcolata dal gestore in base a parametri palesemente errati.
32. Sono, invece, meritevoli di accoglimento, alla luce di quanto sopra rappresentato, le richieste del reclamante di esonero dal pagamento dei corrispettivi tariffari previsti dall'Autorità per l'erogazione del servizio di misura

- dell'energia elettrica, nel periodo oggetto del conguaglio, nonché di una congrua rateizzazione delle somme richieste a titolo di conguaglio dal gestore e da Banca Farmafactoring in qualità di cessionario del credito di Edison Energia.
33. Pertanto, in stretta analogia con quanto deciso con deliberazione dell'Autorità 520/2017/E/eel, è opportuno che il gestore restituisca al fornitore Edison Energia, in virtù del rapporto contrattuale tra gli stessi intercorrente – avente ad oggetto il trasporto e la misura dell'energia elettrica – i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati, con riferimento al POD IT001E14930112, nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015;
  34. inoltre, in considerazione del fatto che l'errata determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente consumata dall'impianto di illuminazione pubblica gestito dal reclamante si è protratta per un lungo periodo (oltre 4 anni) nel corso del quale, mai, il gestore è intervenuto per correggere l'algoritmo errato, e che i relativi conguagli economici sono perciò di rilevante entità, è altresì opportuno che il gestore conceda a Edison Energia la possibilità di onorare le fatture di conguaglio mediante una congrua rateizzazione dell'importo da corrispondere.
  35. Infine, come diretta conseguenza di quanto considerato al precedente punto, appare altresì opportuno che il fornitore Edison Energia che ha stipulato, per conto del reclamante, il contratto di trasporto e di misura di energia elettrica con il gestore, restituisca, a sua volta, al Comune di Trezzano sul Naviglio il *quantum* ricevuto dal gestore a titolo di restituzione dei corrispettivi tariffari di misura e conceda, altresì, al reclamante medesimo la facoltà di rateizzare l'importo dovuto a titolo di conguaglio per i periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015, secondo le stesse modalità offerte dal gestore alla medesima Edison Energia in esecuzione del contratto di trasporto.
  36. Da ultimo, in merito al ricalcolo dell'energia elettrica oggetto della fornitura sul POD IT001E14930112 nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015, è necessario indicare al gestore di tenere conto della relazione tecnica prodotta dal reclamante in data 16 ottobre 2017, e, in particolare, della nota del 13 settembre 2017 (prot. Enel-SOL-13/09/2017-0028690) con cui Enel Sole S.r.l., impresa titolare del contratto per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Trezzano sul Naviglio, precisa i valori della potenza impegnata, per ciascun semestre a partire dal mese di gennaio 2011, sui contratti per la fornitura a *forfait* di energia elettrica ad uso illuminazione pubblica del medesimo Comune

## **DELIBERA**

1. di accogliere in parte il reclamo presentato dal Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., di Edison Energia S.p.a. e di Banca Farmafactoring S.p.a., accertando la non corretta attuazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., degli articoli 4, 8 e 9, comma 5, della delibera ARG/elt

- 29/08, in relazione alla determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente prelevata dal POD IT001E14930112 nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
    - a) ricalcolare l'energia elettrica convenzionalmente prelevata dal POD IT001E14930112 nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015, utilizzando i valori della potenza impegnata, per ciascun semestre, indicati da Enel Sole S.r.l. nella nota del 13 settembre 2017 (prot. Enel-SOL-13/09/2017-0028690) allegata alla relazione tecnica prodotta dal Comune di Trezzano sul Naviglio in data 16 ottobre 2017 e trasmettere al Comune di Trezzano sul Naviglio e ad Edison Energia S.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, gli esiti del suddetto ricalcolo;
    - b) emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, note di credito a favore di Edison Energia S.p.a., restituendo i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati dal suddetto fornitore nei periodi 1 aprile 2011–30 aprile 2012 e 1 giugno 2014–31 maggio 2015, con riferimento al POD IT001E14930112;
    - c) concedere a Edison Energia S.p.a., contestualmente all'invio degli esiti del ricalcolo di cui alla precedente lettera a), modalità di pagamento rateizzato dei conguagli relativi all'esecuzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica, a seguito del medesimo ricalcolo, offrendo la possibilità di saldare detti conguagli in 50 rate mensili prive di interessi;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*